



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 113 Data 07-11-2017	OGGETTO: D.G.R. N. X/7076 DELL'11/9/2017 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI PARAMETRI E VALORI LIMITE DA CONSIDERARE PER I FANGHI IDONEI ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA - AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO GIURISDIZIONALE AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA, SEDE DI MILANO.
-------------------------------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sette** del mese di **novembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Assente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Presente

Totale presenti n. 2

Totale assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Bovo Massimo nella sua qualità di Vice Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 113
ASSESSORATO PROPONENTE:
AMBIENTE/ATTIVITA' INDUSTRIALI/COMMERCIO/AGRICOLTURA
ASSESSORE: Bovo Massimo

OGGETTO D.G.R. N. X/7076 DELL'11/9/2017 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI PARAMETRI E VALORI LIMITE DA CONSIDERARE PER I FANGHI IDONEI ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA - AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO GIURISDIZIONALE AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA, SEDE DI MILANO.

LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: D.G.R. n. X/7076 DELL'11/9/2017 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI PARAMETRI E VALORI LIMITE DA CONSIDERARE PER I FANGHI IDONEI ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA - AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO GIURISDIZIONALE AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA, SEDE DI MILANO.

Premesso che

- Regione Lombardia, con D.G.R. 2031/2014, ha introdotto disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali;
- sul territorio comunale sono state rilasciate autorizzazioni specifiche, in relazione allo spargimento di fanghi in diverse aziende agricole, comunicato dalle ditte:
 - Evergreen Italia s.r.l. a socio unico, con sede legale in Milano -(es. nota prot. com. n. 4930 del 29.08.2017);
 - Eli Alpi Service s.r.l., con sede legale in Milano -(es. nota prot. com. n. 424 del 20.01.2017);
 - Azienda Agricola Allevi s.r.l. con sede legale in Sannazzaro De' Burgondi (PV) -(es. nota prot. com. n. 6397 del 17.11.2016);
 - C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche Spa a socio unico, con sede legale in Milano -(es. nota prot. com. n. 5205 del 26.10.2015);
 - Alan srl con sede legale in Zinasco (PV) -(es. nota prot. com. n. 621 del 09.02.2012);
 - Eco-Trass srl con sede legale in Almè (BG) -(es. nota prot. com. n. 1139 del 28.03.2009);

- Terra Viva con sede legale in Vigevano (PV) -(es. nota prot. com. n. 941 del 05.03.2008);
- Allevamenti Valbossa s.r.l. con sede legale in Azzate (VA) -(es. nota prot. com. n. 383 del 28.01.2004);
- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27958 del 31.1.2017, interpretando in maniera coordinata le previsioni del D.Lgs. n. 99/1992 e del D.Lgs. n. 152/2006, ha ritenuto applicabili ai fanghi destinati allo spandimento in agricoltura i limiti alla concentrazione di idrocarburi e di altre sostanze potenzialmente pericolose previsti, per le matrici ambientali, dalla Tabella 1 colonna A dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;
- secondo la Corte sono applicabili pertanto anche ai fanghi destinati allo spandimento in agricoltura i limiti generali previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 per la concentrazione di sostanze sul suolo, ed in particolare i limiti di concentrazione di idrocarburi (50 mg./kg di sostanza secca);
- Regione Lombardia, senza alcuna concertazione e preventivo confronto con gli Enti territoriali interessati, sul presupposto di una pretesa incertezza normativa, conseguente alla pronuncia della Corte di Cassazione, e della connessa "*impossibilità di recuperare i fanghi secondo le modalità sin qui applicate*", ha approvato la D.G.R. n. X/7076 dell'11/9/2017 – disposizioni integrative in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura - individuando *ex novo*, quale limite di concentrazione di idrocarburi nei fanghi per uso agricolo, il valore di 10.000 mg./kg di sostanza secca;
- il valore da ultimo introdotto dalla Regione, 200 volte superiore a quello identificato dalla Tabella 1 colonna A dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006, per le matrici ambientali, costituisce di fatto integrazione alle autorizzazioni già rilasciate alle ditte operanti sul territorio comunale, permettendo lo spandimento di fanghi con caratteristiche conformi a quanto previsto dalla citata D.G.R. n. X/7076 dell'11/9/2017.

Considerato che

- i contenuti del provvedimento da ultimo assunto da Regione Lombardia non paiono condivisibili, apparendo addirittura paradossale che la Regione abbia ritenuto di introdurre limiti alla concentrazione di idrocarburi nei fanghi in significativo contrasto con il quadro individuato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione;
- è interesse dell'Amministrazione Comunale tutelare il proprio territorio dai possibili rischi connessi ai nuovi valori previsti con il provvedimento da ultimo adottato dall'Ente regionale;
- i medesimi obiettivi sono condivisi da numerosi Enti locali delle province di Pavia e di Lodi, che concordano sull'opportunità di avviare ogni iniziativa processuale - in ogni stato e grado di giudizio ed eventualmente anche in sede di Giustizia comunitaria - ritenuta necessaria al fine di ottenere l'annullamento giudiziale degli atti da ultimo adottati dalla Regione, e proprio a tal fine hanno scelto di proporre collettivamente, per intanto, ricorso giurisdizionale avverso la citata deliberazione di Giunta Regionale;
- è interesse dell'Amministrazione Comunale aderire al predetto ricorso collettivo, proponendo pertanto gravame avanti il TAR per la Lombardia di Milano anche in modo collettivo, al fine di

denunciare le illegittimità che affliggono la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. X/7076 dell'11/9/2017 e di ottenerne l'annullamento;

- l'Amministrazione Comunale non dispone di proprio ufficio legale interno, ed ai fini della proposizione del ricorso ha pertanto necessità di avvalersi di un professionista del libero foro;

- l'Avv. Francesco Adavastro dello Studio Legale Adavastro & Associati di Pavia, con cui c'è già stato confronto sulla sostenibilità del gravame giurisdizionale, ha notorie competenze specifiche e specialistiche in materia di Diritto Amministrativo ed ambientale, nonché specifica esperienza processuale anche in materia di spandimento di fanghi per uso agronomico (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3146/2017; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2986/2015; TAR Milano, Sez. III, n. 924 e 929/2016) e si è detto disponibile ad assumere il relativo incarico professionale, condividendone la sostenibilità giuridica;

- l'incarico professionale in via di affidamento, che viene condiviso con tutti gli Enti territoriali interessati, che analogamente affideranno incarico al medesimo professionista per la proposizione del gravame collettivo, ha ad oggetto attività di assistenza giudiziale, e consisterà quindi nella proposizione del ricorso giurisdizionale avanti il TAR Milano, degli altri atti processuali connessi e/o comunque necessari ai fini del sostentamento dell'iniziativa processuale, nonché nella partecipazione del legale alle udienze processuali del primo grado di giudizio, riservandosi all'esito del medesimo giudizio la rivalutazione della situazione, per la proposizione, per quanto occorrer possa, di ogni ulteriore iniziativa o gravame in ordine ai quali ovviamente l'Amministrazione si riserva di determinarsi;

- in applicazione della vigente normativa in tema di Contratti Pubblici, ed in particolare dell'art.17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento dell'incarico di cui trattasi è escluso dall'ambito applicativo del Codice dei Contratti Pubblici;

dato atto che

- ai fini della proposizione del ricorso collettivo sono stati individuati come Enti coordinatori il Comune di San Martino Siccomario ed il Comune di Lodivecchio, che terranno i necessari contatti con il legale incaricato;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

Visti i pareri dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per le causali di premessa, il Sindaco ad agire in giudizio avanti il TAR per la Lombardia – sede di Milano, avverso la Delibera della Giunta Regionale Lombarda n. X/7076 dell'11/9/2017, al fine di ottenerne l'annullamento, conferendo apposito incarico all'Avv. Francesco ADAVASTRO, titolare e legale rappresentate dello Studio Legale Adavastro & Associati di Pavia;

- 2) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la relativa delega processuale;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l'assunzione della relativa determina di spesa, dando atto che per la proposizione del ricorso avanti il TAR è previsto un costo massimo complessivo fisso e immodificabile pari ad Euro 10.000 per onorari, cui andranno ad aggiungersi IVA, Cassa Avvocati, Spese Generali al 10%, rimborso delle spese vive indicate a piè di lista e del contributo unificato, al netto di ritenuta d'acconto, in ogni caso a carico degli Enti. Gli importi sopra esposti andranno ripartiti tra tutti gli Enti locali che prenderanno parte al ricorso, tra loro comunque solidalmente obbligati. Avuto pertanto riguardo alla quantità dei Comuni che hanno manifestato la volontà di aderire al ricorso, la somma impegnata non potrà essere superiore ad Euro 500,00 per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti ed Euro 300,00 per i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti;
- 4) di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 07-11-2017

Il Responsabile del Servizio

F.to Luciano Legnazzi

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 07-11-2017

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 07-11-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Bovo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10-11-2017 al 25-11-2017

Addi 10-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addi 10-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai capigruppo consiliari il 10-11-2017 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- E' esecutiva il 20-11-2017 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio